

BGer 6P.99/2006 vom 18. Juli 2006

Bundesgericht, 2006-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6P.99_2006

FR: TF 6P.99/2006 du 18 juillet 2006

IT: TF 6P.99/2006 del 18 luglio 2006

Regeste

Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 LStup), intenzione (art. 18 cpv. 2 CP) | Procedura

Erwägungen

E. 4

Ricorso per cassazione (6S.210/2006)

E. 4.1

Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Nella sua impugnativa il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme del diritto federale violate dalla decisione impugnata e in cosa consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni, mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).

E. 4.2

A mente della ricorrente la CCRP avrebbe violato il diritto federale e meglio i dettami dei combinati art. 19 n. 1 LStup e 18 cpv. 2 CP (ricorso pag. 4 e segg.). Essa premette che, per confermare il dolo eventuale con il quale l'agente avrebbe agito, la CCRP avrebbe dovuto provare che essa ha ritenuto possibile la realizzazione del risultato delittuoso (ovvero che le piante di canapa prodotte fossero destinate alla produzione di stupefacenti) e che essa abbia nonostante tutto deciso di agire e di proseguire nell'esecuzione degli atti che le sono stati contestati. Essa sostiene di non essere stata tuttavia in alcun modo cosciente del fatto che le sue azioni contribuissero alla realizzazione di un risultato delittuoso, visto che svolgeva unicamente delle mansioni puntuali limitate alla classificazione di fatture e all'esecuzione di pagamenti dei quali ignorava la causale (ricorso pag. 5).

E. 4.3

Tutte le argomentazioni contenute nel ricorso per cassazione sono tese a contestare la consapevolezza della ricorrente del fatto che le sue azioni contribuissero alla realizzazione di un risultato delittuoso, ovvero che le piante di canapa prodotte fossero destinate alla produzione di stupefacenti. Proponendo tali censure nell'ambito di un ricorso per cassazione l'insorgente omette di considerare che ciò che l'autore sa, vuole o accetta come eventualità è un problema legato all'accertamento dei fatti e non una questione di diritto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183; 119 IV 1 consid. 5a). Già sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque irricevibile giusta l' art. 273 cpv. 1 lett. b PP . L'inammissibilità del gravame emerge anche laddove la ricorrente sostiene che l'autorità cantonale avrebbe dedotto il suo dolo in maniera contraria al principio "in dubio pro reo", e dunque sollevando in questa sede una

doglianza di tipo costituzionale chiaramente inammissibile alla luce dell' art. 269 PP .
Sostenendo infine di avere svolto unicamente un ruolo subalterno, limitato alla
classificazione di fatture e all'esecuzione di pagamenti, essa rimette in discussione
accertamenti di fatto già giudicati corretti nell'esame delle censure costituzionali contenute
nel parallelo ricorso di diritto pubblico. Anche su questo punto il ricorso per cassazione si
rivela dunque inammissibile.

E. 5

Sulle spese Le spese relative ad entrambi i ricorsi seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
OG ; art. 278 cpv. 1 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.